



Ai gentili clienti.

Oggetto: DECRETO AGOSTO

Il c.d. “**Decreto Agosto**” (Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020) contenente nuove misure di Sostegno e Rilancio dell’Economia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 14 Agosto ed è entrato in vigore il 15 agosto 2020. In attesa dei chiarimenti INPS e del parere positivo della commissione-UE che alla data odierna non sono stati pubblicati, si evidenziano di seguito le disposizioni di interesse in tema di lavoro:

➤ Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

Il Decreto Agosto allunga il periodo di trattamento d’integrazione salariale con causale Covid-19 fino ad un massimo di 18 settimane (prime 9 settimane, incremento di ulteriori 9 settimane) comprese dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. L’incremento può essere richiesto dai datori di lavoro a cui siano state già autorizzate **interamente** le prime 9 settimane, ma per l’eventuale incremento, è dovuto un contributo addizionale determinato dal confronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e il corrispondente fatturato primi sei mesi 2019, pari al:

- 9% della retribuzione totale che spetterebbe ai lavoratori per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, ma con riduzione del fatturato aziendale inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione totale che spetterebbe al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, invece, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Per poter di fruire della misura ridotta, il datore di lavoro è tenuto ad allegare alla domanda apposita autocertificazione del fatturato.

➤ Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Per i datori di lavoro che non richiederanno la proroga per la cassa integrazione, è previsto un incentivo contributivo per un periodo massimo di 4 mesi da fruire comunque entro fine dicembre 2020. Per usufruire di questa agevolazione i datori di lavoro devono aver utilizzato la cassa integrazione per i mesi di maggio e giugno 2020 e, chiaramente, non possono utilizzare, neanche parzialmente, le nuove 18 settimane di cassa integrazione.

➤ Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

L'art.6 del Decreto Agosto introduce un nuovo incentivo a favore dei datori di lavoro privati, che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato incrementando il numero degli occupati. Infatti per ogni nuova assunzione è previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, ma nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua e applicato su base mensile. L'assunzione deve avvenire, entro il 31 dicembre 2020. Rientrano in questi esoneri anche le trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, mentre sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con la medesima impresa nei 6 mesi precedenti.

➤ **Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine**

È prevista la possibilità di proroga o rinnovo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale proroga o rinnovo, però, è consentita per una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi, entro il 31 dicembre 2020.

➤ **Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo**

Il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in vigore dallo scorso 17 marzo fino al 17 agosto, diventa mobile. Infatti è subordinato all'integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale oppure all'integrale godimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

➤ **Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali**

Anche l'art. 7, come il precedente articolo, allarga l'incentivo alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale limitatamente ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. Quindi anche in questo caso, per ogni nuova assunzione, i datori di lavoro riceveranno un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, sempre nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è di 3 mesi.

➤ **Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL**

Il Decreto Agosto, proroga, inoltre, per ulteriori 2 mesi le prestazioni NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

➤ **Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate: Decontribuzione Sud**

Il Decreto Agosto, inoltre, prevede una riduzione parziale del 30% dei complessivi contributi pensionistici dovuti dai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro si trovi nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. L'esonero parziale spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, ma potrebbe essere, opportunamente rimodulato, per il periodo 2021-2029. Infine, l'incentivo ha lo scopo di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione a causa dall'epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate già da gravi situazione di disagio socioeconomico e di garantire, quindi, la tutela dei livelli occupazionali.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Studio Ammoscato e Associati